

REGOLAMENTO (CE) N. 1737/96 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1036/96, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1036/96 della Commissione⁽²⁾, prevede l'apertura, per l'esercizio 1996/97, di un contingente tariffario di 10 000 tonnellate di carni bovine di alta qualità originarie degli Stati Uniti o del Canada; che, in seguito alle conclusioni dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, con effetto dal 1° gennaio 1996, è opportuno aumentare tale quantitativo di 2 250 tonnellate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1036/96 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, il numero «56 600» è sostituito da «58 850».
- 2) All'articolo 2, lettera f, il numero «10 000» è sostituito da «12 250».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 138 dell'11. 6. 1996, pag. 1.